

AVVISO n.1144	24 Gennaio 2007	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : NOMURA BANK
Oggetto : Inizio negoziazione investment certificates,
classe B "Nomura Bank" emessi nell'ambito di
un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	“Bonus Certificates Quanto su Indice Topix”		
Emittente:	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Standard & Poor’s	A	30/08/2006
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	26 gennaio 2007		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX, “ <i>segmento investment certificates – classe B</i> ”		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l’orario stabilito dall’art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l’impegno di quotazione:	Banca Akros S.p.A. Codice specialist: 1994		
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Bonus Certificates Quanto su Indice Topix”

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “Lotto Neg.”)
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 26 gennaio 2007, i “Bonus Certificates Quanto su Indice Topix” verranno inserite nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates;
- Fattori di Rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei certificates;
- Regolamento dei certificates.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Barriera</i>	<i>Scad.</i>	<i>Val. Nom.</i>	<i>Ammontare Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Bonus</i>	
1	GB00B1LB2247	RLB224	422178	NM TPX BON135% DC12	Topix	1291,25	27/12/2012	0,059632	10000	1	50	135%

III NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA *BONUS CERTIFICATES*

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati ai *Bonus Certificates* nonché all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il presente Prospetto di Base unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

1. FATTORI DI RISCHIO GENERALI DELL'INVESTIMENTO NEI *BONUS CERTIFICATES*

I *BONUS CERTIFICATES*, IN QUANTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ ELEVATA, IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ. TALE RISCHIOSITÀ SI RIFLETTE NELLA POSSIBILITÀ CHE L'INVESTITORE NON OTTENDA IL RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN *BONUS CERTIFICATES* QUALORA LE FLUTTUAZIONI DEL SOTTOSTANTE NON DIANO LUOGO AD UN DIFFERENZIALE POSITIVO.

E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA E IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA. L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE. SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI *CERTIFICATES* NON È ADATTA PER MOLTI INVESTITORI. UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO ALL'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALL'ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN *CERTIFICATES* DI QUEST'ULTIMO.

L'ANALISI CHE SEGUE HA VALENZA GENERALE ED È VOLTA A FORNIRE UNA DESCRIZIONE DEI DIVERSI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AD UN INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI SULLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO. I FATTORI CHE ASSUMONO RILEVANZA IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO IN *CERTIFICATES* SONO DETERMINATI DA DIVERSI ELEMENTI, TUTTI CORRELATI, TRA I QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA NATURA DEI *CERTIFICATES* E L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. PRIMA DI ASSUMERE ALCUNA DECISIONE DI INVESTIMENTO NEI *CERTIFICATES* È BENE CHE L'INVESTITORE VALUTI ATTENTAMENTE L'ANALISI SUI RISCHI CHE SEGUE, NONCHÉ OGNI ALTRO FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO. L'INVESTIMENTO NEI *CERTIFICATES* È CONSIGLIATO A CHI HA ESPERIENZA IN OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DI TAL GENERE E SUL RELATIVO SOTTOSTANTE.

GLI INVESTITORI DOVREBBERO BEN COMPRENDERE I RISCHI ASSOCIATI AD UN INVESTIMENTO IN *CERTIFICATES*, PRIMA DI EFFETTUARE INVESTIMENTI DI TAL GENERE - RISCHI QUALI, TRA GLI ALTRI, RISCHI PROPRI DEL MERCATO AZIONARIO E OBBLIGAZIONARIO, RISCHI CONNESSI ALLA VOLATILITÀ DEL MERCATO E/O AL TASSO DI CAMBIO (OVE APPLICABILE), RISCHI CONNESSI AI TASSI DI INTERESSE, RISCHI POLITICI, ECONOMICI E REGOLAMENTARI, NONCHÉ UNA COMBINAZIONE DEGLI STESSI - ED ASSUMERE LE RELATIVE DECISIONI SOLO DOPO AVER VALUTATO, INSIEME AI PROPRI CONSULENTI, ANCHE LEGALI E FISCALI, (I) L'OPPORTUNITÀ DI UN INVESTIMENTO NEI *CERTIFICATES*, ANCHE ALLA LUCE DELLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE, (II) LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE DOCUMENTO, NONCHÉ (III) LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

I *CERTIFICATES* POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ TALI DA RENDERE DIFFICILTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERLI SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.

PERALTRO, COME STABILITO NEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A., IL *MARKET MAKER* ASSUME L'IMPEGNO AD ESPORRE IN VIA CONTINUATIVA SU TUTTE LE SERIE QUOTATE PROPOSTE IN ACQUISTO E PROPOSTE IN VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (OBBLIGHI DI *SPREAD*), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DETERMINATO DA BORSA ITALIANA S.P.A. E SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI MEDESIME.

VALORE DEL SOTTOSTANTE AD ALTRI ELEMENTI CHE DETERMINANO IL VALORE DEI *CERTIFICATES*

IL VALORE DEI *CERTIFICATES* DIPENDE IN MISURA SIGNIFICATIVA DAL VALORE DEL SOTTOSTANTE AL QUALE I *CERTIFICATES* SONO CORRELATI. SI TRATTA, PERTANTO, DI UN INVESTIMENTO OPPORTUNO PER INVESTITORI CHE ABBIANO ESPERIENZA IN OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI IL CUI VALORE È LEGATO A QUELLO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. IL VALORE DEL SOTTOSTANTE PUÒ VARIARE NEL CORSO DEL TEMPO E PUÒ AUMENTARE O DIMINUIRE IN DIPENDENZA DI UNA MOLTEPLICITÀ DI FATTORI INCLUSE LE TRANSAZIONI SOCIETARIE, LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI, I FATTORI MICROECONOMICI E LE CONTRATTAZIONI SPECULATIVE. INOLTRE IL VALORE DEI *CERTIFICATES* PUÒ ALTRESÌ DIMINUIRE, SEBBENE IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE AUMENTI O RIMANGA INALTERATO.

I DATI STORICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE NON SONO INDICATIVI DELLE SUE *PERFORMANCE* FUTURE. CAMBIAMENTI NEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE AVRANNO EFFETTO SUL PREZZO DI NEGOZIAZIONE DEI *CERTIFICATES*, MA NON È POSSIBILE PREVEDERE SE IL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUBIRÀ DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE.

IL VALORE DEI *CERTIFICATES* NON È DETERMINATO UNICAMENTE DALLE VARIAZIONI NEL VALORE DEL SOTTOSTANTE O, A SECONDA DEI CASI, DEI TASSI DI CAMBIO. SARÀ ALTRESÌ INFLUENZATO DA ALTRI FATTORI CHE COMPRENDONO, TRA GLI ALTRI, LA DURATA RESIDUA (CHE POTREBBE ESSERE RIDOTTA DALL'EMITTENTE AL VERIFICARSI DI DETERMINE CIRCOSTANZE TRAMITE UNA COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO), IL LIVELLO GENERALE DEL TASSO DI INTERESSE, LA FREQUENZA ED INTENSITÀ DELLE OSCILLAZIONI DI PREZZO RELATIVE AL SOTTOSTANTE, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELL'EMITTENTE DEL SOTTOSTANTE, I TASSI DI INTERESSE E DI RENDIMENTO, LE CONTRATTAZIONI SPECULATIVE ED ALTRI FATTORI.

OPERAZIONI DI COPERTURA

I POTENZIALI INVESTITORI CHE INTENDANO ACQUISTARE I *CERTIFICATES* A FINI DI COPERTURA CONTRO RISCHI DI MERCATO ASSOCIATI ALL'INDICE SOTTOSTANTE, DOVREBBERO ESSERE A CONOSCENZA DELLA COMPLESSITÀ DI UNA STRATEGIA DI COPERTURA DEL GENERE. IL VALORE ED I TERMINI DEI *CERTIFICATES*, AD ESEMPIO, ED IL VALORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO, DEL DERIVATO, DELL'INDICE O DELLA MATERIA PRIMA SOTTOSTANTE POTREBBERO NON CORRELARSI PERFETTAMENTE.

COSTI INCIDENTALI SUL POTENZIALE PROFITTO

POSSONO ESSERE SOSTENUTE COMMISSIONI ED ALTRI COSTI OPERATIVI IN CONNESSIONE ALL'ACQUISTO O ALLA VENDITA DEI *CERTIFICATES*. TALI COSTI (IN PARTICOLARE IN CASO DI UN BASSO VALORE DELL'OPERAZIONE) POTREBBERO COMPORTARE UN ONERE COMPARATIVAMENTE ALTO, RIDUCENDO IN TAL MODO, IN MANIERA SIGNIFICATIVA, IL POTENZIALE PROFITTO DEI *CERTIFICATES*. SI CONSIGLIA PERTANTO AGLI INVESTITORI DI INFORMARSI SUI COSTI AGGIUNTIVI CHE POTREBBERO ESSERE SOSTENUTI IN DIPENDENZA DELL'ACQUISTO O DELLA VENDITA DEI *CERTIFICATES*.

CREDIT FINANCE

NEL CASO IN CUI UN ACQUIRENTE DEI *CERTIFICATES* FINANZI L'ACQUISTO DEGLI STESSI CON UN PRESTITO, COSTUI NON SOLTANTO DEVE SOPPORTARE QUALUNQUE PERDITA SUBITA, QUALORA IL PREZZO DI MERCATO DEI *CERTIFICATES* ABBAIA UNA *PERFORMANCE* INFERIORE RISPETTO ALLE SUE PREVISIONI, MA DEVE ANCHE RIPAGARE IL PRESTITO MAGGIORATO DEGLI INTERESSI. SI CONSIGLIA AI POTENZIALI INVESTITORI DI NON PRESUPPORRE DI ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE I GUADAGNI OTTENUTI DAI *CERTIFICATES* PER LA RESTITUZIONE DEL PRESTITO O IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. ALCUNI *CERTIFICATES* NON FORNISCONO IL PAGAMENTO DI INTERESSI O DIVIDENDI E NON GENERANO UN'ENTRATA CORRENTE. LE POTENZIALI SVALUTAZIONI DI TALI *CERTIFICATES* NON POSSONO ESSERE COMPENSATE CON ALTRI GUADAGNI PROVENIENTI DAGLI STESSI. SI RACCOMANDA AL POTENZIALE INVESTITORE DI CONSIDERARE, PRIMA DELL'ACQUISTO, SE LA SUA CONDIZIONE FINANZIARIA SIA TALE DA CONSENTIRGLI LA RESTITUZIONE DI QUALUNQUE PRESTITO O ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI INTERESSI, CON BREVE PRAVVISIO, IN CASO DI PERDITE PIUTTOSTO CHE DI GUADAGNI.

IMPOSIZIONE FISCALE

L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI *CERTIFICATES* PUÒ VARIARE NEL CORSO DELLA DURATA DEGLI STESSI. TALE CIRCOSTANZA POTREBBE COMPORTARE UNA PERDITA DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO. L'EMITTENTE NON CORRISPONDERÀ ALCUN IMPORTO AGGIUNTIVO PER QUALUNQUE TASSA O IMPOSTA CHE DEBBA ESSERE CORRISPOSTA DAI PORTATORI.

OPZIONI

I *CERTIFICATES* SONO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE POSSONO INCORPORARE UN DIRITTO DI OPZIONE E HANNO, PERTANTO, MOLTE CARATTERISTICHE IN COMUNE CON LE OPZIONI.

LE OPERAZIONI IN OPZIONI COMPORTANO UN ELEVATO LIVELLO DI RISCHIO. L'INVESTITORE CHE INTENDA NEGOZIARE LE OPZIONI DEVE PRELIMINARMENTE COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI CONTRATTI CHE INTENDE NEGOZIARE (*CALL* E *PUT*).

L'ACQUISTO DI OPZIONI È UN INVESTIMENTO ALTAMENTE VOLATILE, ED È MOLTO ELEVATA LA PROBABILITÀ CHE L'OPZIONE GIUNGA A SCADENZA SENZA ALCUN VALORE. IN TAL CASO L'INVESTITORE AVRÀ PERSO L'INTERA SOMMA UTILIZZATA PER L'ACQUISTO DELLE OPZIONI (C.D. "PREMIO").

UN INVESTITORE CHE SI ACCINGESSE AD ACQUISTARE UN'OPZIONE *CALL* RELATIVA AD UN'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE IL CUI PREZZO DI MERCATO FOSSE MOLTO INFERIORE AL PREZZO A CUI RISULTEREBBE CONVENIENTE ESERCITARE L'OPZIONE (*DEEP OUT OF THE MONEY*), DEVE CONSIDERARE CHE LA POSSIBILITÀ CHE L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DIVENTI PROFITTEVOLE È REMOTA. PARIMENTI, UN INVESTITORE CHE SI ACCINGESSE AD ACQUISTARE UN'OPZIONE *PUT* RELATIVA AD UN'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE IL CUI PREZZO DI MERCATO FOSSE MOLTO SUPERIORE AL PREZZO A CUI RISULTEREBBE CONVENIENTE ESERCITARE L'OPZIONE, DEVE CONSIDERARE REMOTA LA POSSIBILITÀ DI UN ESERCIZIO PROFITTEVOLE DELL'OPZIONE.

2. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'INVESTIMENTO NEI *BONUS CERTIFICATES*

I *BONUS CERTIFICATES* SONO PRODOTTI DERIVATI DI NATURA OPZIONARIA, CON ESERCIZIO DI STILE EUROPEO, CHE POSSONO AVERE COME ATTIVITÀ SOTTOSTANTE UNO DEI SEGUENTI INDICI:

CAC 40®, CECE COMPOSITE®, DAX®, DOW JONES GLOBAL TITANS 50®, DOW JONES EURO STOXX 50®, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE®, DOW JONES ITALY TITANS 30®, FTSE EPRA®, FTSE XINHUA 25®, FTSE 100®, HANG SENG®, HANG SENG CHINA ENTERPRISES®, IBEX 35®, KOSPI 200®, MSCI SINGAPORE®, MSCI TAIWAN®, NASDAQ 100®, NIKKEI 225®, S&P ASX 200®, S&P MIB®, S&P CNX NIFTY®, S&P 500®, SMI®, TOPIX® E TOPIX REAL ESTATE®.

I *BONUS CERTIFICATES* POSSONO ESSERE:

- (i) DEL TIPO "QUANTO" (I "*BONUS CERTIFICATES QUANTO*"), O
- (ii) NON "QUANTO" (GLI "*EURO BONUS CERTIFICATES*").

I *BONUS CERTIFICATES QUANTO* SONO *CERTIFICATES* IL CUI SOTTOSTANTE VIENE SEMPRE VALORIZZATO CONVENZIONALMENTE IN EURO QUALUNQUE SIA LA VALUTA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, PERMETTENDO QUINDI AL PORTATORE DI NEUTRALIZZARE IL RISCHIO DI CAMBIO DERIVANTE DA FLUTTUAZIONI NEL TASSO DI CAMBIO.

GLI *EURO BONUS CERTIFICATES* SONO *CERTIFICATES* IL CUI SOTTOSTANTE È VALORIZZATO NELLA VALUTA DEL RELATIVO MERCATO DI RIFERIMENTO, ESPONENDO QUINDI IL PORTATORE AL RISCHIO DI CAMBIO NEL CASO IN CUI IL SOTTOSTANTE NON SIA ESPRESSO IN EURO. NEL CALCOLO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DEGLI *EURO BONUS CERTIFICATES* CON SOTTOSTANTE NON ESPRESSO IN EURO, SI DOVRÀ INFATTI TENER CONTO DEL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE, DETERMINATO COME DESCRITTO DI SEGUITO.

I *BONUS CERTIFICATES* CONFERISCONO AL PORTATORE IL DIRITTO DI RICEVERE DALL'EMITTENTE ALLA DATA DI SCADENZA UN DETERMINATO IMPORTO DI LIQUIDAZIONE IN BASE AL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE.

LE VARIAZIONI DEL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE POSSONO COMPORTARE LA DIMINUZIONE DEL VALORE DEL *BONUS CERTIFICATE* AL DI SOTTO DEL PREZZO PAGATO PER QUESTO. IN TALI CIRCOSTANZE, IL PORTATORE DEL *BONUS CERTIFICATE* PUÒ SUBIRE UNA PERDITA INGENTE IN RELAZIONE AL PREZZO CORRISPONTO PER IL LORO ACQUISTO. TALE IPOTESI SI VERIFICA NEL CASO IN CUI IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE RAGGIUNGA IL LIVELLO BARRIERA O VADA AL DI SOTTO DI QUESTO IN QUALUNQUE MOMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL *BONUS CERTIFICATE* HA UNA DURATA LIMITATA, GLI INVESTITORI NON DOVREBBERO FARE AFFIDAMENTO SUL RECUPERO DEL PREZZO DEL *BONUS CERTIFICATE* NELL'ARCO DI TEMPO CHE PRECEDE LA DATA DI SCADENZA.

IL VALORE DEI *BONUS CERTIFICATES* DIPENDE PERTANTO IN AMPIA MISURA DAL FATTO CHE IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE RAGGIUNGA O VADA AL DI SOTTO DEL LIVELLO BARRIERA IN QUALUNQUE MOMENTO NEL CORSO DELLA DURATA DEI *BONUS CERTIFICATES*. IL RAGGIUNGIMENTO O LA DISCESA AL DI SOTTO DEL LIVELLO BARRIERA PUÒ MODIFICARE CONSIDEREVOLMENTE IL VALORE DEL *BONUS CERTIFICATES* E/O IL LIVELLO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE. NEL CASO IN CUI IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE SIA

LEGGERMENTE AL DI SOPRA DEL LIVELLO BARRIERA, SENZA RAGGIUNGERLO NÈ ANDARE AL DI SOTTO DI QUESTO FINO A QUEL MOMENTO, UN LEGGERO RIBASSO DEL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE PUÒ PORTARE AD UNA DIMINUZIONE PIÙ CHE PROPORZIONALE DEL VALORE DEL *BONUS CERTIFICATE*. A CAUSA DELLE CARATTERISTICHE DEL LIVELLO BARRIERA, IL RISCHIO DI PERDITA DEL PORTATORE PUÒ CRESCERE IN MANIERA PIÙ CHE PROPORZIONALE RISPETTO AL CASO IN CUI IL SOTTOSTANTE ABBA UN ANDAMENTO AL DI SOTTO DELLE SUE ASPETTATIVE.

PERTANTO, GLI INVESTITORI NON PARTECIPANO ALLA *PERFORMANCE* DEL SOTTOSTANTE CON UN RAPPORTO UNO AD UNO A CAUSA DEL MECCANISMO DEL *BONUS* IL VALORE DEL *BONUS CERTIFICATE* PUÒ DIFFERIRE SOSTANZIALMENTE DA QUELLO DEL SOTTOSTANTE A SECONDA CHE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE RAGGIUNGA O VADA AL DI SOTTO DEL LIVELLO BARRIERA.

IN AGGIUNTA, I *BONUS CERTIFICATES* SI DIFFERENZIANO DA UN INVESTIMENTO DIRETTO NEL SOTTOSTANTE, IN PARTICOLARE, PER I SEGUENTI FATTORI: (I) IL *BONUS CERTIFICATE* È STUDIATO PER OFFRIRE IN PAGAMENTO UN IMPORTO DI DENARO E NON PER REPLICARE IL SOTTOSTANTE; (II) SEBBENE IL VALORE DEL *BONUS CERTIFICATE* DIPENDA DALLA *PERFORMANCE* DELLO STESSO NEL CORSO DELLA DURATA DEL *BONUS CERTIFICATE*, L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE VIENE CALCOLATO SOLTANTO IN RIFERIMENTO AL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE IN UN DETERMINATO GIORNO, LA DATA DI VALUTAZIONE; E (III) I PORTATORI NON RICEVONO ALCUNA DISTRIBUZIONE O DIVIDENDO CHE POSSA ESSERE CORRISPONDA SUL SOTTOSTANTE.

LE VARIAZIONI NEL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE POSSONO AMPIAMENTE RIDURRE IL VALORE DEI *BONUS CERTIFICATES*. IN TALI CIRCOSTANZE ESISTE IL RISCHIO DI PERDITA DEL PREZZO D'ACQUISTO, CHE COMPRENDE QUALUNQUE COSTO DI TRANSAZIONE SOSTENUTO. QUESTO RISCHIO ESISTE INDIPENDENTEMENTE DALLA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE.

I *BONUS CERTIFICATES* CONFERISCONO AL PORTATORE IL DIRITTO DI RICEVERE UN AMMONTARE CHE DIPENDE, OLTRE CHE DAL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE DEL SOTTOSTANTE, DALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE DALLA DATA DI EMISSIONE FINO ALLA DATA DI SCADENZA (IL PERIODO DI OSSERVAZIONE). INFATTI, NEL CASO IN CUI NON SI VERIFICHI MAI UN EVENTO BARRIERA (OSSIA IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE NON SIA MAI UGUALE O INFERIORE AL LIVELLO BARRIERA) DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, I *BONUS CERTIFICATES* PREVEDONO IL PAGAMENTO, IN SEGUITO ALL'ESERCIZIO AUTOMATICO ALLA SCADENZA, DI UN IMPORTO IN EURO PARI AL MAGGIORE TRA:

- (A) LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE X PERCENTUALE BONUS X MULTIPLO; E
- (B) LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE X MULTIPLO;

IN ENTRAMBI I CASI DIVISO PER IL TASSO DI CAMBIO (NEL CASO DEGLI *EURO BONUS CERTIFICATES* CON SOTTOSTANTE NON DENOMINATO IN EURO), DOVE:

“**LIVELLO BARRIERA**” È IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE, INDICATO PER CIASCUNA SERIE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE, SEMPRE INFERIORE AL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE, AL RAGGIUNGIMENTO DEL QUALE SI VERIFICA UN EVENTO BARRIERA;

“**LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE**” È IL LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE ALLA DATA DI VALUTAZIONE;

“**LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE**” È (I) NEL CASO DI OFFERTA DELLA RELATIVA SERIE, L'IMPORTO CORRISPONDENTE AL LIVELLO DI RIFERIMENTO NELLA DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO; O (II) NEL CASO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLA RELATIVA SERIE, PRECEDUTA O MENO DA UN'OFFERTA AL PUBBLICO DI TALE SERIE, L'IMPORTO CORRISPONDENTE AL LIVELLO DI RIFERIMENTO NELLA DATA DI EMISSIONE;

“**PERCENTUALE BONUS**” È LA PERCENTUALE INDICATA COME TALE PER CIASCUNA SERIE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE;

IL TUTTO COME MEGLIO DEFINITO NEI REGOLAMENTI DI CUI AI CAPITOLI IV E V.

NEL CASO IN CUI IL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE SIA STATO PARI O INFERIORE AL LIVELLO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (E QUINDI SI SIA VERIFICATO UN EVENTO BARRIERA), I *BONUS CERTIFICATES* PREVEDONO IL PAGAMENTO, IN SEGUITO ALL'ESERCIZIO (AUTOMATICO) ALLA SCADENZA, DI UN IMPORTO IN EURO PARI AL:

- (C) LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE X MULTIPLO
TASSO DI CAMBIO (OVE APPLICABILE)

IN CONCLUSIONE, NEL CASO IN CUI IL LIVELLO BARRIERA NON VENGA MAI RAGGIUNTO DALL'INDICE SCELTO QUALE SOTTOSTANTE DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, IL RENDIMENTO MINIMO DEL

BONUS CERTIFICATE È PARI AL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE MOLTIPLICATO PER IL MULTIPLO E PER LA PERCENTUALE BONUS. NEL CASO IN CUI IL LIVELLO BARRIERA VENGA INVECE RAGGIUNTO, IL RENDIMENTO SARÀ PARI A QUELLO DEL SOTTOSTANTE.

NELL'EVENTUALITÀ, ANCHE SE REMOTA, CHE IL VALORE DEL SOTTOSTANTE ALLA DATA DI VALUTAZIONE SIA PARI A ZERO, IL VALORE DEL *BONUS CERTIFICATE* SARÀ PARI A ZERO.

I *BONUS CERTIFICATES* PERMETTONO AL PORTATORE DI PARTECIPARE ALLA PERFORMANCE POSITIVA DEL SOTTOSTANTE OVVERO, IN CASO DI ANDAMENTO NEGATIVO DEL SOTTOSTANTE, DI PROTEGGERE PARZIALMENTE IL CAPITALE INVESTITO, NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI, ESSENDO PREVISTO UN RENDIMENTO MINIMO ALLA SCADENZA PRESTABILITO NELLA SOLA IPOTESI IN CUI IL SOTTOSTANTE NON RAGGIUNGA MAI UN LIVELLO PREDETERMINATO (IL "LIVELLO BARRIERA") DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

IL PREZZO DEI *BONUS CERTIFICATES* È INFLUENZATO, OLTRE CHE DAL LIVELLO DEL SOTTOSTANTE, ANCHE DALLA VARIAZIONE DI ALTRI FATTORI RILEVANTI, QUALI LA VOLATILITÀ, I DIVIDENDI ATTESI, L'ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE, DEL TASSO DI CAMBIO (NEL CASO DEGLI *EURO BONUS CERTIFICATES* CON SOTTOSTANTE NON DENOMINATO IN EURO) E LA DURATA RESIDUA DEI *BONUS CERTIFICATES*. L'INVESTITORE DEVE TENER INOLTRE PRESENTE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DI VOLTA IN VOLTA DOVUTO POTRÀ ESSERE GRAVATO DA ONERI FISCALI NELLA MISURA APPLICABILE AL RELATIVO PORTATORE, COME MEGLIO DESCRITTO AL PARAGRAFO 5.14 DELLA NOTA INFORMATIVA.

2.1 SCOMPOSIZIONE IN OPZIONI DEI *BONUS CERTIFICATES*

I *BONUS CERTIFICATES* NON SONO OPZIONI DI TIPO *CALL* O *PUT*, MA UNA COMBINAZIONE DI OPZIONI *CALL* E *PUT*, ED IL PREZZO DEI *BONUS CERTIFICATES* È QUINDI PARI ALLA SOMMA ALGEBRICA DI CONTRATTI ELEMENTARI (OPZIONI *PUT* E *CALL*, EURO O QUANTO, A SECONDA DEL CASO), CON SCADENZA PARI ALLA SCADENZA DEL *BONUS CERTIFICATE*.

LA COMBINAZIONE DI TALI OPZIONI CONSENTE DI DETERMINARE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE CHE PUÒ ESSERE CORRISPOSTO AL PORTATORE NEI DIVERSI SCENARI DESCRITTI AL PRECEDENTE PARAGRAFO. IN PARTICOLARE:

EURO BONUS CERTIFICATES

L'ACQUISTO DI UN *EURO BONUS CERTIFICATE* È IL RISULTATO DELL'ACQUISTO DI DUE DIVERSE OPZIONI COME DI SEGUITO ILLUSTRATO:

- L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE *CALL* CON *STRIKE* UGUALE A ZERO (CON SCADENZA PARI ALLA SCADENZA DELL' *EURO BONUS CERTIFICATE*); E
- L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE *PUT* DI TIPO *DOWN & OUT* CON *STRIKE* PARI ALL'IMPORTO DEL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE MOLTIPLICATO PER LA PERCENTUALE BONUS CON LA STESSA SCADENZA DELL'*EURO BONUS* ED IL LIVELLO DI *KNOCK-OUT* PARI AL LIVELLO BARRIERA.

L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE DIVISO PER IL TASSO DI CAMBIO, QUALORA LA VALUTA DI RIFERIMENTO SIA DIVERSA DALLA VALUTA DI LIQUIDAZIONE.

BONUS CERTIFICATES QUANTO

L'ACQUISTO DI *BONUS CERTIFICATES QUANTO* È IL RISULTATO DELL'ACQUISTO DI DUE DIVERSE OPZIONI COME DI SEGUITO ILLUSTRATO:

- L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE *CALL* DI TIPO *QUANTO* CON *STRIKE* UGUALE A ZERO (CON SCADENZA PARI ALLA SCADENZA DEL *QUANTO BONUS CERTIFICATE*); E
- L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE *PUT* DI TIPO *DOWN & OUT QUANTO* CON *STRIKE* PARI ALL'IMPORTO DEL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE MOLTIPLICATO PER LA PERCENTUALE BONUS CON LA STESSA SCADENZA DEL *BONUS CERTIFICATE* ED IL LIVELLO DI *KNOCK-OUT* PARI AL LIVELLO BARRIERA.

LE CARATTERISTICHE DI OPZIONI DI TIPO *QUANTO* - ATTRAVERSO LA PREVISIONE DELLA CORRELAZIONE TRA I TASSI DI CAMBIO - PERMETTONO DI IMMUNIZZARE IL *PAY-OUT* DOVUTO DALLE EVENTUALI VARIAZIONI POSITIVE O NEGATIVE DEI TASSI DI CAMBIO.

LA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'INVESTITORE DELLE OPZIONI *CALL* E *PUT* SOPRA INDICATE, CHE APPARTENGONO AL TIPO DELLE OPZIONI COSIDDETTE ESOTICHE (*CALL* E *PUT* DI TIPO *DOWN & OUT*), PRESUPPONE LA CONOSCENZA DI MODELLI MATEMATICI PARTICOLARMENTE COMPLESSI.

PER ENTRAMBI I TIPI DI *BONUS CERTIFICATES* NEL CASO IN CUI, DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, SI VERIFICHINO UN EVENTO BARRIERA, L'OPZIONE *PUT* DI TIPO *DOWN & OUT* SI ESTINGUERÀ, NON FORNENDO PIÙ ALCUNA PROTEZIONE ALL'INVESTITORE (CHE RIMARRÀ PERTANTO TITOLARE DELLA SOLA OPZIONE *CALL* CON *STRIKE* UGUALE A ZERO). IN QUESTO CASO, FINO ALLA DATA DI SCADENZA, IL *BONUS CERTIFICATE* SEGUIRÀ GENERALMENTE L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE E L'INVESTITORE RIMARRÀ ESPOSTO COMPLETAMENTE ALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE, BENEFICIANDO DI EVENTUALI RIALZI O SUBENDO EVENTUALI RIBASSI. IN QUESTO CASO L'INVESTITORE RICEVERÀ ALLA DATA DI SCADENZA UN IMPORTO PARI AL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE MOLTIPLICATO PER IL MULTIPLO.

NEL CASO INVECE IN CUI NON SI VERIFICHINO UN EVENTO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, MA ALLA DATA DI SCADENZA IL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE FOSSE SUPERIORE DEL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE MOLTIPLICATO PER LA PERCENTUALE BONUS (E CIÒ FOSSE SUPERIORE DELLO *STRIKE* DELL'OPZIONE *PUT*, ESSENDOSI VERIFICATO UN RIALZO DEL SOTTOSTANTE), IL PORTATORE ESERCITERÀ LA SOLA OPZIONE *CALL* CON *STRIKE* UGUALE A ZERO, PERCEPENDO QUINDI UN IMPORTO PARI AL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE MOLTIPLICATO PER IL MULTIPLO. IN QUESTO CASO L'OPZIONE *PUT* DI TIPO *DOWN & OUT* NON VIENE ESERCITATA DALL'INVESTITORE, ESSENDO IL SUO ESERCIZIO NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE CHE DUNQUE BENEFICERÀ DEL RIALZO DEL SOTTOSTANTE TENDENZIALMENTE COME SE AVESSE EFFETTUATO UN INVESTIMENTO DIRETTO NEL SOTTOSTANTE STESSO.

INFINE, NELL'IPOTESI IN CUI NON SI FOSSE VERIFICATO UN EVENTO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE E ALLA SCADENZA SI È VERIFICATO UN RIBASSO DEL SOTTOSTANTE (CIOÈ IL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE DEL SOTTOSTANTE MOLTIPLICATO PER LA PERCENTUALE BONUS FOSSE SUPERIORE RISPETTO AL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE), IL PORTATORE ESERCITERÀ SIA L'OPZIONE *CALL* CHE L'OPZIONE *PUT* SOPRA INDICATE, PERCEPENDO PER CIASCUN *BONUS CERTIFICATE* POSSEDUTO UN IMPORTO PARI AL LIVELLO DI RIFERIMENTO INIZIALE MOLTIPLICATO PER IL MULTIPLO E PER LA PERCENTUALE BONUS, BENEFICIANDO DUNQUE DI UN RENDIMENTO MINIMO GARANTITO (NON ESSENDOSI VERIFICATO UN EVENTO BARRIERA NEL CORSO DELLA DURATA DEL *BONUS CERTIFICATE*).

2.2 ESERCIZIO DEI *BONUS CERTIFICATES* ALLA DATA DI SCADENZA

I *BONUS CERTIFICATES* SONO *CERTIFICATES* DI STILE EUROPEO: IL LORO ESERCIZIO AVVIENE QUINDI SOLO ALLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA, ANCHE SENZA L'INVIO DI UNA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO. IL PORTATORE HA, COMUNQUE, LA FACOLTÀ DI RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO AUTOMATICO, INVIANDO UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA, CONFORME AL MODELLO DI CUI AL CAPITOLO VI.

2.3 RISCHIO DI CAMBIO

L'INVESTIMENTO NEGLI *EURO BONUS CERTIFICATES* PUÒ COMPORTARE RISCHI RIGUARDANTI IL TASSO DI CAMBIO. LA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE PUÒ ESSERE INFATTI DIVERSA DALL'EURO, CHE RAPPRESENTA LA VALUTA DI LIQUIDAZIONE DEI *BONUS CERTIFICATES*. QUALORA LA VALUTA DI LIQUIDAZIONE NON CORRISPONDA ALLA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE, L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE VERRÀ CONVERTITO NELLA VALUTA DI LIQUIDAZIONE AL TASSO DI CAMBIO.

I TASSI DI CAMBIO TRA VALUTE SONO DETERMINATI DAI FATTORI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA NEI MERCATI INTERNAZIONALI CHE SONO INFLUENZATI DA FATTORI MACROECONOMICI, SPECULAZIONI, INTERVENTI GOVERNATIVI O DELLE BANCHE CENTRALI (COMPRESA L'IMPOSIZIONE DI CONTROLLI E RESTRIZIONI VALUTARI). FLUTTUAZIONI NEI TASSI DI CAMBIO POSSONO INFLUENZARE IL VALORE DEI *BONUS CERTIFICATES*.

LA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE DEI *BONUS CERTIFICATES* QUANTO VIENE INVECE SEMPRE CONVENZIONALMENTE ESPRESSA IN EURO, SENZA APPLICAZIONE DI ALCUN TASSO DI CAMBIO, PERMETTENDO QUINDI AL PORTATORE DI NEUTRALIZZARE IL RISCHIO DI CAMBIO. NON PUÒ, TUTTAVIA, ESSERE ESCLUSO A PRIORI CHE FLUTTUAZIONI NEI CAMBI POSSANO AVERE EFFETTI NEGATIVI SULL'ANDAMENTO DELL'INDICE SOTTOSTANTE E QUINDI, INDIRECTAMENTE, ANCHE SUI *BONUS CERTIFICATES* QUANTO.

2.4 RISCHIO EMITTENTE ED ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO

L'INVESTIMENTO NEI *BONUS CERTIFICATES* È SOGGETTO AL RISCHIO EMITTENTE, VALE A DIRE ALL'EVENTUALITÀ CHE L'EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI CORRISPONDERE IL RENDIMENTO DEI *BONUS CERTIFICATES*, NONCHÉ AL RISCHIO DI UN SUO EVENTUALE INADEMPIMENTO. LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DELL'EMITTENTE GARANTISCE L'INVESTITORE IN MERITO ALLA RESTITUZIONE DELL'AMMONTARE DOVUTO IN RELAZIONE AI *BONUS CERTIFICATES* SENZA PRIORITÀ RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI NON PRIVILEGIATI DELL'EMITTENTE STESSO. IN CASO DI INSOLVENZA DELL'EMITTENTE, PERTANTO, L'INVESTITORE SARÀ UN MERO CREDITORE CHIROGRAFARIO E NON BENEFICERÀ DI GARANZIA ALCUNA PER LA SODDISFAZIONE DEL PROPRIO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE.

2.5 EFFETTI DI UN ABBASSAMENTO DEL RATING

IL VALORE DEI *BONUS CERTIFICATES* È PARZIALMENTE INFLUENZATO DALLA VALUTAZIONE GENERALE DEGLI INVESTITORI SULLA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE. IN GENERE, TALI VALUTAZIONI SONO INFLUENZATE DAI RATING DI CREDITO PUBBLICATI DALLE AGENZIE DI VALUTAZIONE (*RATING AGENCY*). UN EVENTUALE DECLASSAMENTO DEL RATING DELL'EMITTENTE, DA PARTE DI UN'AGENZIA DI RATING, POTREBBE COMPORTARE UNA DIMINUZIONE DEL VALORE DEI *BONUS CERTIFICATES*.

2.6 POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI

L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ ALLO STESSO COLLEGATE POSSONO (PER CONTO PROPRIO O DI TERZI) SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONTRATTAZIONE (OPERAZIONI DI COPERTURA INCLUSE) RELATIVE AL SOTTOSTANTE E/O ACQUISTARE O VENDERE STRUMENTI FINANZIARI, INCLUSI I DERIVATI, CHE SONO CORRELATI AL SOTTOSTANTE. IN AGGIUNTA, L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ AFFILIATE POSSONO EMETTERE ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CORRELATI AL SOTTOSTANTE AL QUALE I *CERTIFICATES* SONO COLLEGATI. INOLTRE, L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ AFFILIATE DI QUESTO POSSONO - IN CONNESSIONE ALL'EMISSIONE DI TITOLI O ALTRI VALORI MOBILIARI COLLEGATI ALL'EMISSIONE DEI *CERTIFICATES* - AGIRE COME MEMBRI DI UN CONSORZIO, COME CONSULENTI FINANZIARI OVVERO IN QUALITÀ DI BANCA COMMERCIALE PER DETERMINATE SOCIETÀ. TALI ATTIVITÀ POSSONO PORTARE AD UN CONFLITTO DI INTERESSI E POSSONO INFLUIRE NEGATIVAMENTE SUL VALORE DEI *CERTIFICATES*.

2.7 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

I *BONUS CERTIFICATES* POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ, PER CUI PUÒ VERIFICARSI L'EVENTUALITÀ CHE IL PREZZO DI TALI STRUMENTI POSSA ESSERE CONDIZIONATO DALLA LIMITATA LIQUIDITÀ DEGLI STESSI. IN PARTICOLAR MODO IN RELAZIONE AI *BONUS CERTIFICATES* OGGETTO DI SOLLECITAZIONE NON SEGUITA DALLA QUOTAZIONE, POSSONO PRESENTARSI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ TALI DA RENDERE DIFFICILTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERE I *BONUS CERTIFICATES* SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE. PERALTRO, IN CONNESSIONE CON LA QUOTAZIONE DEI *BONUS CERTIFICATES*, IL *MARKET MAKER* ASSUME L'IMPEGNO DI ESPORRE E RIPRISTINARE ENTRO 5 MINUTI LE POSIZIONI DI PREZZO ACQUISTO/VENDITA CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO (C.D. *SPREAD* TRA I PREZZI *BID/ASK*) INDICATO NELLE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A., PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AI LOTTI MINIMI DI NEGOZIAZIONE STABILITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A..

2.8 EVENTI DI TURBATIVA DEL MERCATO ALLA DATA DI VALUTAZIONE

SE L'AGENTE DI CALCOLO CONSTATA IL VERIFICARSI IN UNA DATA DI VALUTAZIONE DI UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO, LA DATA DI VALUTAZIONE SI INTENDERÀ POSTICIPATA AL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE IN CUI NON SUSSISTA UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO. TUTTAVIA SE TALE PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE NON SI VERIFICA ENTRO L'OTTAVO GIORNO DI NEGOZIAZIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA DATA CHE ORIGINARIAMENTE SAREBBE STATA LA DATA DI VALUTAZIONE, ALLORA IN TALE IPOTESI QUALE DATA DI VALUTAZIONE SI INTENDERÀ QUELL'OTTAVO GIORNO DI NEGOZIAZIONE E L'AGENTE DI CALCOLO PROVVEDERÀ A DETERMINARE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE DEL SOTTOSTANTE COME SE IN QUELL'OTTAVO GIORNO DI NEGOZIAZIONE NON SI FOSSE VERIFICATO UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO. NELL'EFFETTUARE TALE DETERMINAZIONE DOVRANNO ESSERE VALUTATE IN BUONA FEDE ANCHE LE CONDIZIONI DI MERCATO IN QUEL MOMENTO PREVALENTI, L'ULTIMO LIVELLO UFFICIALMENTE COMUNICATO IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO SOTTOSTANTE E, OVE APPLICABILE, L'ULTIMO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE UFFICIALMENTE COMUNICATO IN RELAZIONE A CIASCUN BENE INCLUSO NEL SOTTOSTANTE MEDESIMO, NONCHÉ OGNI ALTRO ELEMENTO CHE L'AGENTE DI CALCOLO CONSIDERI RILEVANTE A TAL FINE.

I PORTATORI NON HANNO DIRITTO DI RICHIEDERE INTERESSI O QUALUNQUE ALTRO INDENNIZZO IN DIPENDENZA DEL RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DERIVANTE DA UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO VERIFICATISI ALLA DATA DI VALUTAZIONE

2.9 EVENTI DI TURBATIVA DEL MERCATO VERIFICATISI PRIMA DELLA QUOTAZIONE

QUALORA IN UNA DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO L'AGENTE DI CALCOLO CONSTATI IL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO, PER DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO SI DEVE INTENDERE IL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE IN CUI NON SUSSISTA UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO ORIGINARIAMENTE PREVISTA. TUTTAVIA, NEL CASO IN CUI IN TUTTI GLI GIORNO DI NEGOZIAZIONE SUCCESSIVI ALLA DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO ORIGINARIAMENTE PREVISTA SUSSISTA UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO, L'EMITTENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI NON DARE CORSO ALL'EMISSIONE DEI *BONUS CERTIFICATES*, DOVENDOSI IN TAL CASO RITENERE DECADUTA L'OFFERTA DI CUI ALLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE. QUALORA SI VERIFICASSE TALE CIRCOSTANZA, L'EMITTENTE NE DARÀ PRONTAMENTE NOTIZIA AGLI INVESTITORI SUL SITO *INTERNET: WWW.ALTRUS.IT*. QUALORA IN UNA DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO L'AGENTE DI CALCOLO CONSTATI CHE IL VALORE DELL'INDICE SOTTOSTANTE SIA PARI O SUPERIORE AL LIVELLO MASSIMO INDICATO NELLA TABELLA A, L'EMITTENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI NON DARE CORSO ALL'EMISSIONE DEI *BONUS CERTIFICATES*, DOVENDOSI IN TAL CASO RITENERE DECADUTA L'OFFERTA DI CUI ALLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE. QUALORA SI VERIFICASSE TALE CIRCOSTANZA, L'EMITTENTE NE DARÀ PRONTAMENTE NOTIZIA AGLI INVESTITORI SUL SITO *INTERNET: WWW.ALTRUS.IT*.

2.10 EVENTI RILEVANTI

AL VERIFICARSI DI DETERMINATI EVENTI COSIDDETTI "EVENTI RILEVANTI" RELATIVI AL SOTTOSTANTE, VALE A DIRE, A TITOLO DI ESEMPIO, QUALORA LO SPONSOR DELL'INDICE APPORTI UNA MODIFICA RILEVANTE ALLA FORMULA DEL RISPETTIVO INDICE O CANCELLI L'INDICE O NON RIESCA A CALCOLARE E COMUNICARE TALE INDICE, L'AGENTE DI CALCOLO HA IL DIRITTO, BENCHÈ NON SIA OBBLIGATO, DI ANNULLARE I *BONUS CERTIFICATES*, CORRISPONDENDO A CIASCUN PORTATORE, PER OGNI *BONUS CERTIFICATE* DETENUTO, UN IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DEI *BONUS CERTIFICATES* MEDESIMO, COME DETERMINATO DALL'AGENTE DI CALCOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6.2 DEI REGOLAMENTI.

2.11 ESTINZIONE ANTICIPATA E RIMBORSO

L'EMITTENTE ESTINGUERÀ ANTICIPATAMENTE, A SUA DISCREZIONE, I *BONUS CERTIFICATES* NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE RILEVI CHE, (I) L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE AI *BONUS CERTIFICATES* SIA DIVENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE OVVERO, PER INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O DELLA DISCIPLINA FISCALE, IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSO, OVVERO (II) ABBAIA ACCERTATO CHE SIA DIVENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE OVVERO, PER INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O DELLA DISCIPLINA FISCALE, IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSO MANTENERE I PROPRI CONTRATTI DI COPERTURA SUI *BONUS CERTIFICATES*. L'EMITTENTE POTRÀ ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE I *BONUS CERTIFICATES* INVIANDO UNA COMUNICAZIONE AI PORTATORI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 9 DEI REGOLAMENTI.

NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE ESTINGUA ANTICIPATAMENTE I *BONUS CERTIFICATES* SECONDO QUANTO SOPRA PREVISTO, CIASCUN PORTATORE AVRÀ DIRITTO A RICEVERE, NEI LIMITI DELLE LEGGI APPLICABILI AI SENSI DEI REGOLAMENTI, PER OGNI *BONUS CERTIFICATE* DETENUTO UN IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DELLO STESSO, IL TUTTO COME DETERMINATO DALL'AGENTE DI CALCOLO CHE AGIRÀ IN BUONA FEDE SECONDO LA RAGIONEVOLE PRASSI COMMERCIALE. IL PAGAMENTO VERRÀ EFFETTUATO SECONDO LE MODALITÀ COMUNICATE AI PORTATORI ED IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI CONTENUTE ALL'ARTICOLO 9 DEI REGOLAMENTI.

2.12 MODIFICHE AI REGOLAMENTI

L'EMITTENTE, PREVIA COMUNICAZIONE A BORSA ITALIANA S.P.A., HA IL DIRITTO, SENZA CHIEDERE IL CONSENSO DEI PORTATORI, DI CORREGGERE, DI EMENDARE O DI APPORTARE AGGIUNTE A QUALUNQUE PARTE DEI REGOLAMENTI. TALI CORREZIONI, EMENDAMENTI O AGGIUNTE SONO CONSENTITE SOLTANTO NEL CASO IN CUI ESSE SIANO RAGIONEVOLI PER I PORTATORI DEI *BONUS CERTIFICATES*, AVENDO ANCHE PRESO IN CONSIDERAZIONE GLI INTERESSI DELL'EMITTENTE, E NON PEGGIORINO CONCRETAMENTE LA SITUAZIONE FINANZIARIA DI QUESTI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ARTICOLO 12 DEI REGOLAMENTI).

2.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA NEGOZIABILITÀ

AD ESCLUSIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, NON È STATA INTRAPRESA NÈ SARÀ INTRAPRESA ALCUNA ATTIVITÀ DA PARTE DELL'EMITTENTE TESA A CONSENTIRE UN'OFFERTA PUBBLICA DI QUALUNQUE *BONUS CERTIFICATE* OVVERO IL POSSESSO O LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE D'OFFERTA RELATIVO A CIASCUNO DEI *BONUS CERTIFICATES* IN QUALUNQUE GIURISDIZIONE IN CUI SIA RICHIESTA UN'ATTIVITÀ A TALE FINE. NESSUNA OFFERTA, VENDITA, RIVENDITA, O CONSEGNA DI QUALUNQUE *BONUS CERTIFICATE* PUÒ ESSERE EFFETTUATA IN O DA QUALUNQUE GIURISDIZIONE AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI CIÒ NON RISULTI CONTRARIO A QUALUNQUE LEGGE O REGOLAMENTO APPLICABILE.

STATI UNITI D'AMERICA

I *BONUS CERTIFICATES* QUI DESCRITTI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DELL'*U.S. SECURITIES ACT* DEL 1933 E LA CONTRATTAZIONE DI QUESTI NON È STATA E NON SARÀ AMMESSA DALLA *U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION* SULLA BASE DEL *U.S. COMMODITY EXCHANGE ACT*. PERTANTO, I *BONUS CERTIFICATES* NON POSSONO ESSERE IN NESSUNA CIRCOSTANZA OFFERTI, VENDUTI, CONSEGNATI O CONTRATTATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, CON O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSIS, FATTA ECCEZIONE PER DETERMINATE TRANSAZIONI ESENTI DAI REQUISITI DI REGISTRAZIONE DI CUI AL *SECURITIES ACT*. IN AGGIUNTA, I SOGGETTI STATUNITENSIS NON POSSONO IN QUALUNQUE MOMENTO DETENERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUALUNQUE INTERESSE NEI *CERTIFICATES*, AD ECCEZIONE DEL CASO DI UNA TRANSAZIONE ESENTE COME DESCRITTA IN PRECEDENZA.

STATI UNITI INDICA GLI STATI UNITI D'AMERICA (COMPRESI GLI STATI DAI QUALI SONO COMPOSTI ED IL DISTRICT OF COLUMBIA) ED I SUOI POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, AMERICAN SAMOA, L'ISOLA DI WAKE E LE ISOLE DI NORTHERN MARIANA).

SOGGETTO STATUNITENSE INDICA (i) UNA PERSONA CHE SIA UN CITTADINO O UN RESIDENTE NEGLI STATI UNITI; (ii) UNA PERSONA GIURIDICA, UNA SOCIETÀ O ALTRA ENTITÀ ORGANIZZATA IN, O AI SENSI DELLE LEGGI DEGLI STATI UNITI O DI QUALUNQUE SUDDIVISIONE POLITICA DI QUESTI O CHE ABBAIA LA SEDE PRINCIPALE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ NEGLI STATI UNITI; (iii) QUALUNQUE PATRIMONIO O TRUST CHE SIA SOGGETTO ALL'IMPOSIZIONE FISCALE SUL REDDITO FEDERALE DEGLI STATI UNITI, SENZA TENERE IN CONSIDERAZIONE LA FONTE DI REDDITO; (iv) QUALUNQUE TRUST QUALORA UN ORGANO GIURISDIZIONALE PRESENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI UNITI SIA IN GRADO DI ESERCITARE IL CONTROLLO PRINCIPALE SULL'AMMINISTRAZIONE DEL TRUST E NEL CASO IN CUI UNO O PIÙ DEGLI AMMINISTRATORI FIDUCIARI STATUNITENSIS ABBIANO L'AUTORITÀ DI CONTROLLARE TUTTE LE DECISIONI SOSTANZIALI DEL TRUST; (v) UN FONDO PENSIONI PER I DIPENDENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI DI UNA PERSONA GIURIDICA, UNA SOCIETÀ O ALTRO ENTE DESCRITTO PRECEDENTEMENTE AL PUNTO (ii); (vi) QUALUNQUE ENTE ORGANIZZATO PRINCIPALMENTE PER INVESTIMENTO PASSIVO (NON OPERATIVO), NEL QUALE IL 10 PER CENTO O PIÙ DEI DIRITTI DI BENEFICIARIO SIANO DETENUTI DAI SOGGETTI DESCRITTI NEI PUNTI DA (i) A (v) IN PRECEDENZA, SE TALE ENTE SIA STATO CREATO PRINCIPALMENTE, DA PARTE DI TALI SOGGETTI, ALLO SCOPO DI INVESTIMENTO IN UN PANIERE DI MATERIE PRIME IL CUI OPERATORE SIA ESENTE DA DETERMINATI REQUISITI IMPOSTI DALLA PARTE 4 DELLE DISPOSIZIONI DELLA *COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION*, IN VIRTÙ DEL FATTO CHE I SUOI PARTECIPANTI NON SONO SOGGETTI STATUNITENSIS; O (vii) QUALUNQUE ALTRO SOGGETTO STATUNITENSE, NELL'ACCEZIONE DATA A TALE TERMINE NELLA *REGULATION S* PREVISTA DAL *SECURITIES ACT* O DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL *COMMODITY EXCHANGE ACT*.

GIAPPONE

I *BONUS CERTIFICATES* NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DELLE LEGGI GIAPPONESI IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI E MERCATI. I *BONUS CERTIFICATES* NON POSSONO ESSERE IN NESSUNA CIRCOSTANZA OFFERTI O VENDUTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN GIAPPONE O VERSO IL GIAPPONE O A BENEFICIO DI QUALUNQUE RESIDENTE IN GIAPPONE (CHE, NEL PRESENTE CONTESTO, INDICA QUALUNQUE SOGGETTO RESIDENTE IN GIAPPONE, INCLUSA QUALUNQUE PERSONA GIURIDICA O ALTRA ENTITÀ CHE SIA ORGANIZZATA AI SENSI DELLE LEGGI DEL GIAPPONE) AI SENSI DELLA LEGGE SUI VALORI MOBILIARI GIAPPONESE O NEI CONFRONTI DI ALTRI IN PROSPETTIVA DI UNA NUOVA OFFERTA O RIVENDITA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN GIAPPONE O VERSO IL GIAPPONE, OVVERO A BENEFICIO DI UN SOGGETTO RESIDENTE IN GIAPPONE, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI ESENZIONE DAI REQUISITI DI REGISTRAZIONE O DI OSSERVANZA IN ALTRO MODO DELLE LEGGI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI MERCATI E DI QUALUNQUE ALTRA LEGGE, REGOLAMENTO E DIRETTIVA MINISTERIALE GIAPPONESE APPLICABILE.

REGNO UNITO

DEVONO ESSERE OSSERVATE TUTTE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI DEL *FINANCE SERVICES AND MARKET ACT* DEL 2000 (IL *FSMA*) RISPETTO A QUALSIASI ATTIVITÀ SVOLTA IN RELAZIONE A QUALUNQUE *BONUS CERTIFICATE* NEL, DAL, O CHE IN ALTRA MANIERA RIGUARDI IL REGNO UNITO. UN INVITO O UNA SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO (NEI TERMINI DELLA SEZIONE 21 DEL *FSMA*) PUÒ SOLTANTO ESSERE COMUNICATO O FATTO COMUNICARE IN CONNESSIONE ALL'EMISSIONE O VENDITA DI QUALUNQUE *BONUS CERTIFICATE* NEI CASI IN CUI NON SI APPLICHI ALL'EMITTENTE L'ARTICOLO 21 DEL *FSMA*.

I *BONUS CERTIFICATES* CHE HANNO UNA SCADENZA DI UN ANNO O PIÙ LUNGA, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI SEI MESI DALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE, NON SARANNO OFFERTI O VENDUTI A SOGGETTI NEL REGNO UNITO, AD ECCEZIONE DI COLORO LA CUI ATTIVITÀ ORDINARIA RIGUARDI L'ACQUISTO, LA DETENZIONE, LA GESTIONE O LA DISPOSIZIONE DI INVESTIMENTI (SIA COME MANDANTI CHE COME MANDATARI) PER SCOPI INERENTI ALLE PROPRIE ATTIVITÀ, O ALTRIMENTI IN CIRCOSTANZE CHE NON HANNO COMPORTATO E NON COMPORTERANNO UN'OFFERTA AL PUBBLICO NEL REGNO UNITO NEI TERMINI DI *PUBLIC OFFERS DEL SECURITIES REGULATION* DEL 1995 (E SUCCESSIVE MODIFICHE).

ALTRI PAESI

IN CONNESSIONE AD UN'OFFERTA E UNA VENDITA DI *BONUS CERTIFICATES* O ALLA DISTRIBUZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA RELATIVA AI *BONUS CERTIFICATES*, DEVE ESSERE OSSERVATA LA LEGGE APPLICABILE RELATIVA AI PAESI NEI QUALI I *BONUS CERTIFICATES* SIANO OFFERTI O VENDUTI O IN CUI SIANO DISTRIBUITI I DOCUMENTI DI OFFERTA.

GENERALE

IN RELAZIONE A CIASCUNA EMISSIONE DI *BONUS CERTIFICATES*, L'EMITTENTE DOVRÀ OSSERVARE TALI EVENTUALI ULTERIORI RESTRIZIONI AGGIUNTIVE, NEI TERMINI INDICATI NELLA DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

I SOGGETTI CHE VERRANNO IN POSSESSO DEL PRESENTE PROSPETTO DI BASE O DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE OVVERO DEI *BONUS CERTIFICATES* SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI AD INFORMARSI SULLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA NEGOZIABILITÀ E A CONFORMARSI AD ESSE.

2.14 SOSTITUZIONI

L'EMITTENTE HA DIRITTO IN QUALUNQUE MOMENTO E SENZA IL CONSENSO DEI PORTATORI DI NOMINARE: (1) ALTRA SOCIETÀ COME DEBITORE DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DELL'EMITTENTE DERIVANTI DA O RELATIVE AI *BONUS CERTIFICATES*, A CONDIZIONE CHE, TRA L'ALTRO, LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL SOSTITUTO IN RELAZIONE AI *BONUS CERTIFICATES* SIANO GARANTITE IN MODO IRREVOCABILE E INCONDIZIONATO DALL'EMITTENTE E CHE L'EMITTENTE ABBA COMUNICATO DETTA SOSTITUZIONE A BORSA ITALIANA S.P.A. E AI PORTATORI CON ALMENO 30 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA PROSPETTATA SOSTITUZIONE (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ARTICOLO 15 DEI REGOLAMENTI); E (2) UN SOSTITUTO DELL'AGENTE DI LIQUIDAZIONE O DELL'AGENTE DI CALCOLO, PURCHÉ LA REVOCA DEL MANDATO DIVENGA EFFICACE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA DI UN NUOVO AGENTE DI LIQUIDAZIONE O AGENTE DI CALCOLO (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO).

2.15 QUOTAZIONE

L'EMITTENTE POTRÀ (A) RICHIEDERE DIRETTAMENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DI UNA SERIE PRESSO IL SEDEX, SEGMENTO *INVESTMENT CERTIFICATES*, DI BORSA ITALIANA S.P.A., OPPURE (B) PROCEDERE ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI UNA SERIE, RISERVANDOSI LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE PER TALE SERIE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE PRESSO IL SEDEX, COME DI VOLTA IN VOLTA RIPORTATO, PER CIASCUNA SERIE, NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.

SI SEGNALE CHE, IN CASO DI SUCCESSIVA QUOTAZIONE DI UNA SERIE PRECEDENTEMENTE OFFERTA AL PUBBLICO, POTREBBE VERIFICARSI UNA DIVERGENZA TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI *BONUS CERTIFICATES* OFFERTI AL PUBBLICO E IL PREZZO DI NEGOZIAZIONE DEGLI STESSI IN SEDE DI QUOTAZIONE. TALE DISCREPANZA, DOVUTA AL TEMPO CHE INTERCORRE TRA LA FASE DI COLLOCAMENTO E QUELLA DI QUOTAZIONE, POTREBBE ESSERE ASSORBITA NEL TEMPO.

2.16 LEGGE APPLICABILE

I *BONUS CERTIFICATES* SONO REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA.

Tabella B

Riepilogativa delle caratteristiche dei *Bonus Certificates* ammessi a quotazione

***"Bonus Certificates Quanto* su indice Topix**

Serie	ISIN	Sottostante	ISIN del Sottostante	Livello di Riferimento Iniziale	Percentuale Bonus	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto Minimo di Esercizio	Lotto di negoziazione	Numero Lotti x obblighi quotazione	Barriera	Volatilità	Tasso <i>free risk</i>	Prezzo Indicativo	Livello del Sottostante	Valuta del Sottostante	Sponsor dell'Indice
1	GB00B1LB2247	Topix	N/A	1676,95	135%	27 dicembre 2006	27 dicembre 2012	0,059632	RLB224	10.000	Cash	Europeo	1	1	50	1291,25	17,58%	4,07%	100	1676,95	JPY	Tokyo Stock Exchange

IV REGOLAMENTO DEI *BONUS CERTIFICATES QUANTO* SU INDICI

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i Nomura Bank International plc *Bonus Certificates* di tipo europeo e "quanto" (di seguito, ai fini del presente Regolamento, sia al plurale che singolare i "**Bonus Certificates Quanto**").

I *Bonus Certificates Quanto* vengono emessi da Nomura Bank International plc ("**NOMURA**" o l'"**Emittente**"), nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "**Programma**").

L'esercizio dei *Bonus Certificates Quanto*, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore, in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari all'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito). Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "*Bonus Certificates Quanto*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI *BONUS CERTIFICATES QUANTO*

L'Emittente potrà (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione dei *Bonus Certificates Quanto* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi dei *Bonus Certificates Quanto* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa dei *Bonus Certificates Quanto* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito *internet* www.altrus.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incumbenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.12 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;
- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

Articolo 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

"Agente di Calcolo" indica Nomura International plc, con sede legale in Nomura House, 1 St. Martin's-le-Grand, Londra EC1A 4NP, Regno Unito, fatte salve le previsioni contenute all'Articolo 10 del Regolamento;

"Agente di Liquidazione" indica BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto n. 5, 20123 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'Articolo 10 del Regolamento;

"Agente per la Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'Articolo 9 del Regolamento;

"Borsa di Riferimento" indica il mercato regolamentato a cui ciascun Sottostante fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"Condizioni Definitive" indica l'avviso, che integra il Prospetto di Base, redatto secondo il modello di cui al Capitolo VII ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito *internet* www.altrus.it, e, nel caso di ammissione a quotazione verranno depositate presso la Borsa Italiana S.p.A. Le Condizioni Definitive comprenderanno (i) la Tabella A; e (ii) la Tabella B;

"Data di Determinazione del Prezzo" indica la data in cui verrà fissato dall'Agente di Calcolo il prezzo di emissione della relativa Serie, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A;

"Data di Emissione" indica la data indicata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, non più tardi di cinque Giorni Lavorativi successivi alla relativa Data di Valutazione;

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i *Bonus Certificates Quanto*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Data di Valutazione" indica la Data di Scadenza, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato alla Data di Scadenza indicata sopra. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo livello di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'Articolo 5 del Regolamento redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

"Elemento Costitutivo dell'Indice" indica, con riferimento a ciascun indice, le azioni facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"Emittente" indica Nomura Bank International plc, con sede legale in Nomura House, 1 St. Martin's-le-Grand, Londra EC1A 4NP, Regno Unito;

"Evento Barriera" indica l'evento che si realizza quando il livello del Sottostante sia, in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura della Borsa di Riferimento (ad esclusione delle sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione, pari o inferiore al Livello Barriera. L'Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento che seguono;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento costituisce un Evento Rilevante;

"Giorno di Negoziazione" indica in relazione a ciascuna Serie, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Londra e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

(A) se non si è mai verificato un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari al maggiore tra:

(i) Livello di Riferimento Iniziale x Percentuale Bonus x Multiplo

e

(ii) Livello di Riferimento Finale x Multiplo

in entrambi i casi moltiplicato per il numero di *Bonus Certificates Quanto* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio;

(B) se, invece, durante il Periodo di Osservazione, si è verificato un Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(iii) Livello di Riferimento Finale x Multiplo

il tutto moltiplicato per il numero di *Bonus Certificates Quanto* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale.

"Indice" indica l'indice specificato nella definizione di "Sottostante" nell'Articolo 1 del Regolamento;

"Liquidazione" indica il regolamento in contanti;

"Livello Barriera" è il livello del Sottostante, sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed indicato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive, al raggiungimento del quale si verifica un Evento Barriera;

"Livello di Riferimento" indica, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, il livello del relativo Sottostante, calcolato facendo riferimento al livello di chiusura del relativo Sottostante, in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo;

"Livello di Riferimento Finale" indica, fatto salvo quanto previsto nella definizione di "Data di Valutazione", l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

"Livello di Riferimento Iniziale" indica:

(i) nel caso di offerta della relativa Serie, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione del Prezzo, indicato nella Tabella A; o

(ii) nel caso di ammissione a quotazione della relativa Serie, preceduta o meno da un'offerta al pubblico di tale Serie, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Emissione, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate dallo Sponsor;

"**Livello Massimo**" indica, per ciascuna Serie, il valore dell'indice Sottostante, indicato nella Tabella A e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di *Bonus Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie, il numero di *Bonus Certificates Quanto* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

"**Multiplo**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore - rappresentante la quantità di Sottostante controllata dal *Bonus Certificates Quanto* - riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B;

"**Percentuale Bonus**" è la percentuale indicata per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione al pubblico, precedentemente all'ammissione a quotazione, della relativa Serie, ed indicato nella Tabella A;

"**Periodo di Osservazione**" indica tutti i Giorni di Negoziazione compresi tra la Data di Emissione, inclusa, e la Data di Scadenza dei *Bonus Certificates Quanto*, inclusa;

"**Portatore**" indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto italiano, risulta essere il legale possessore dei *Bonus Certificates Quanto* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione;

"**Serie**" indica ciascuna serie di *Bonus Certificates Quanto* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"**Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, l'indice denominato in una valuta diversa dall'Euro, che sarà indicato quale Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B;

"**Spese**" indica, in relazione ad un *Bonus Certificate Quanto*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *Bonus Certificates Quanto* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"**Sponsor dell'Indice**" indica la società che calcola e gestisce l'Indice, come indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B;

"**Sponsor Successivo**" indica la società che ha sostituito lo Sponsor dell'Indice in relazione al calcolo e alla gestione dell'Indice medesimo;

"**Tabella A**" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta al pubblico;

"**Tabella B**" indica la tabella riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione contenuta nelle Condizioni Definitive;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro; e

"**Valuta di Riferimento**" indica, per ciascuna Serie, l'Euro quale valuta scelta convenzionalmente per esprimere il Sottostante, senza applicazione di alcun tasso di cambio.

Articolo 2. Natura contrattuale, forma e trasferimento dei *Bonus Certificates Quanto*

I *Bonus Certificates Quanto* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I *Bonus Certificates Quanto* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'Articolo 15.

I *Bonus Certificates Quanto* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Bonus Certificates Quanto*.

L'acquisto e/o il possesso dei *Bonus Certificates Quanto* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

Il trasferimento dei *Bonus Certificates Quanto* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Bonus Certificates Quanto* verranno trasferiti.

Articolo 3. Esercizio dei *Bonus Certificates Quanto*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Bonus Certificates Quanto* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato ai sensi del Regolamento - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Bonus Certificates Quanto* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese, con valuta alla Data di Liquidazione.

Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato dall'Agente di Liquidazione, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore acceso presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle relative disposizioni in materia tributaria, alle Spese, ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato.

Articolo 4. Spese

Tutte le Spese relative a ciascun *Bonus Certificate Quanto* saranno a carico del rispettivo Portatore.

Articolo 5. Rinuncia all'esercizio automatico

Nonostante quanto previsto al punto 3 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione entro le ore **17:00** CET del (a) Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Bonus Certificates Quanto* cui la stessa si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, i *Bonus Certificates Quanto* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero di *Bonus Certificates Quanto* posseduti dal Portatore;
- (2) numero di *Bonus Certificates Quanto* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli di esso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (3) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Bonus Certificates Quanto* oggetto di rinuncia; e
- (4) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è indicato al Capitolo VI. Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente Articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore 17:00 CET del (a) Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non viene validamente esercitato troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Bonus Certificates Quanto* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione - con copia a Nomura Bank International plc - al seguente recapito: BNP Paribas Securities Services, Custody Services fax 0039 02 7247 4130, con copia a Nomura Bank International plc, Edward Patrick - Asset Servicing Department, fax 0044 207 521 1335.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

Articolo 6. Eventi di Turbativa del Mercato ed Eventi Rilevanti

6.1 Eventi di Turbativa del Mercato

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice.

Per "Evento di Turbativa del Mercato" si intende:

6.1.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):

(i) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o

(ii) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice; o

(iii) alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice sia quotato o negoziato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

6.1.2 l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "Orario di Apertura" si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

- 6.1.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Orario di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
- 6.1.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato; ovvero
- 6.1.5 il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato previsto ai precedenti punti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, e 6.1.4 in una Data di Determinazione del Prezzo. In tal caso per Data di Determinazione del Prezzo si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato successivo alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione del Prezzo originariamente prevista sussista un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Bonus Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito *internet*: www.altrus.it; o
- 6.1.6 qualora in una Data di Determinazione del Prezzo l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'indice Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà discrezionale di non dare corso all'emissione dei *Bonus Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito *internet*: www.altrus.it;

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole descrizione ritenga appropriato.

Ai fini del presente Articolo 6:

"**Borsa di Riferimento**" indica (a) con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell'Articolo 1 del Regolamento e (b) con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

"**Indice**" indica l'indice specificato nella definizione di "Sottostante" nell'Articolo 1 del Regolamento;

"**Mercato Correlato**" indica con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell'Indice, l'ora in cui il relativo Sponsor dell'Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"**Stato Correlato**" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell'Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento al Paese in cui l'Indice è calcolato o pubblicato, ovvero il Paese in cui la società emittente del relativo Elemento Costitutivo dell'Indice è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Valuta di Riferimento**" (i) con riferimento all'Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell'Articolo 1 del Regolamento e (ii) con riferimento a un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall'Agente di Calcolo.

6.2 *Eventi Rilevanti*

Per "**Evento Rilevante**" si intende:

6.2.1 Se un Indice:

- (i) non è calcolato e comunicato dal relativo Sponsor dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno Sponsor Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- (ii) viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice.

In ciascun caso quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o indice successivo, a seconda del caso.

6.2.2 Se il relativo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, lo Sponsor Successivo: (i) apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una "**Modifica dell'Indice**"), o (ii) cancelli definitivamente quell'Indice (una "**Cancellazione dell'Indice**"), o (iii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice ("**Turbativa dell'Indice**") e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione gli Articoli 6.1.1(i) o 6.1.1(ii). In tali casi l'Emittente potrà annullare i *Bonus Certificates Quanto*, dandone relativa comunicazione ai Portatori. In caso di annullamento dei *Bonus Certificates Quanto*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Bonus Certificate Quanto* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Bonus Certificates Quanto*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'Articolo 9. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Bonus Certificates Quanto* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

6.2.3 L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta ai sensi del presente Articolo 6.2 entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente Articolo. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

Articolo 7. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente i *Bonus Certificates Quanto* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Bonus Certificates Quanto* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Bonus Certificates Quanto*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Bonus Certificates Quanto*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'Articolo 9 del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Bonus Certificates Quanto* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Bonus Certificate Quanto* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'Articolo 9 del Regolamento.

Articolo 8. Acquisti di *Bonus Certificates Quanto* da parte dell'Emittente

L'Emittente può in qualunque momento acquisire i *Bonus Certificates* a qualunque prezzo sul mercato aperto in virtù di offerte pubbliche o contrattazioni individuali. L'Emittente può trattenere, rivendere, lasciare scadere ovvero utilizzare in qualunque altro modo i *Bonus Certificates* acquisiti. L'Emittente non è obbligato ad informare i Portatori dei *Bonus Certificates* dei suddetti provvedimenti.

Articolo 9. Comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se: (i) pubblicata sul sito *internet* www.altrus.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A., a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

Articolo 10. Nomina e revoca dell'Agente di Calcolo e dell'Agente di Liquidazione

Agente di Calcolo

Nomura International plc assume i doveri dell'Agente di Calcolo.

L'Emittente ha comunque il diritto di nominare un altro soggetto che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo ed il termine Agente di Calcolo deve pertanto intendersi riferito anche ad eventuali agenti di calcolo successivamente nominati. La nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Calcolo deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'Articolo 9.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

Agente di Liquidazione

L'Emittente ha il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'Articolo 9 del Regolamento.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Articolo 11. Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e dell'Agente di Calcolo

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione e l'Agente di Calcolo non saranno in alcun modo responsabili per errori o omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'esercizio e la liquidazione dei *Bonus Certificates Quanto* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione e l'Agente di Calcolo non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione e l'Agente di Calcolo non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Bonus Certificates Quanto*.

Articolo 12. Modifiche al Regolamento

L'Emittente, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A, ha il diritto, senza chiedere il consenso dei Portatori dei *Bonus Certificates Quanto*, di correggere, di emendare o di aggiungere a qualunque parte dei presenti termini e condizioni nelle parti in cui siano presenti (a) evidenti errori di battitura o calcolo o altri errori evidenti e (b) qualunque disposizione contraddittoria o incompleta. Nel caso delle disposizioni riferite di cui al punto (b) in precedenza, tali correzioni, emendamenti o aggiunte sono consentite soltanto nel caso in cui esse siano ragionevoli, avendo anche preso in considerazione gli interessi dell'Emittente, in modo da non peggiorare concretamente la situazione finanziaria di questi.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute nell'Articolo 9.

Articolo 13. Imposte e tasse

I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Bonus Certificates Quanto* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (includere ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Bonus Certificates Quanto*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Bonus Certificates Quanto* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

Articolo 14. Ulteriori emissioni

L'Emittente ha diritto di emettere ulteriori titoli alle stesse condizioni in qualunque momento, in modo tale da farli diventare parte integrante con i *Bonus Certificates Quanto* e costituire un'emissione singola e fungibile rispetto ad essi ed accrescere il loro numero complessivo. In caso di tale accrescimento il termine definito *Bonus Certificates Quanto* comprenderà anche tali titoli aggiuntivi emessi.

Articolo 15. Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente ha diritto in qualunque momento e senza il consenso dei Portatori dei *Bonus Certificates*, di nominare altra società (il "**Sostituto**") in qualità di debitore rispetto a tutte le obbligazioni dell'Emittente derivanti da o relative ai *Bonus Certificates*, a condizione che

- (i) il Sostituto contrattualmente convenga con l'Emittente di accollarsi tutte le obbligazioni dell'Emittente che derivano da o sono relative ai *Bonus Certificates Quanto*;
- (ii) che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Bonus Certificates Quanto*, siano garantite dall'Emittente, che si è impegnata in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;
- (iii) il Sostituto abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dall'autorità rilevante del Paese nel quale ha la sua sede legale; e
- (iv) l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'Articolo 9 del Regolamento.

In caso di sostituzione il Sostituto diventerà il successore legale dell'Emittente e potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà che gli derivano dal regolamento dei *Bonus Certificates Quanto* e tutti i riferimenti all'Emittente contenuti nel presente regolamento saranno intesi, da quel momento in poi, riferirsi al Sostituto.

Articolo 16. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

Articolo 17. Legge applicabile

I *Bonus Certificates Quanto* sono regolati dalla legge italiana.